

Ricorsi onerosi per i dipendenti della scuola in caso di soccombenza: si rimborsano spese e risarcimento

## Cause di lavoro, chi perde paga sempre

DI ANTIMO DI GERONIMO

**C**ause di lavoro più onerose per chi perde. È l'effetto dell'entrata a regime della riforma del processo civile introdotta con la legge 69/2009, che muta il regime delle spese a svantaggio della parte soccombente. Ed espone funzionari e dirigenti dell'amministrazione scolastica al rischio di incorrere più facilmente nella responsabilità per danno erariale. La condanna alle spese, infatti, implica l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave. Elementi, questi, che integrano a loro volta l'obbligo di risarcire i danni all'amministrazione. Il risarcimento, peraltro, non è automatico.

In questi casi infatti, l'amministrazione si rivale sul dipendente tramite la cosiddetta azione di rivalsa: un rimedio giurisdizionale che viene esperito davanti alla Corte dei conti. In quella sede il giudice contabile può ridurre l'importo del risarcimento, ma resta fermo il costo dell'avvocato, perché si tratta di un'azione che comporta l'obbligo di difesa tecnica.

Il che si traduce in un ulteriore onere che non si verifica in sede civile, dove funzionari e dirigenti vengono surrogati dall'avvocatura dello stato. In poche parole: se funzionari e dirigenti, amministrativi e scolastici, incorreranno in errori accertati giudizialmente, ci

rimetteranno di tasca loro. E la procedura sarà anche piuttosto celere, perché la riforma prevede che il regolamento delle spese debba avvenire già nella fase cautelare.

E cioè fin dalla sede in cui il giudice si pronuncia sull'eventuale ricorso d'urgenza previsto dall'art.700 del codice di procedura civile. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è avvenuta un po' in sordina, perché le norme processuali non sono oggetto di interesse specifico nelle scuole. Ma i giudici le stanno già applicando. E non riguardano solo l'amministrazione, ma anche i lavoratori. Che se perdono, adesso devono pagare anche l'avvocato dello stato.

Ed è già accaduto a Modica, dove il giudice del lavoro ha condannato alle spese una docente che si è vista rigettare un ricorso (ordinanza del 16/2/2010). Il caso riguardava un'assegnazione a una cattedra orario (su due scuole vicine) che era stata disposta nei confronti dell'insegnante, sebbene risultasse titolare dei benefici previsti dalla legge 104/92 per chi assiste un disabile grave.

Il giudice, rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha ritenuto infatti che l'assegnazione del completamento in una scuola vicina (a meno di 10 chilometri) non ledesse il diritto all'assistenza del disabile e ha rigettato il ricorso.

Fino a qualche tempo fa, in un caso come questo, il giudice avrebbe rimandato il regolamento delle spese all'esito della causa di merito. E in quella sede, nel caso in cui fosse stato soccombente il lavoratore, le spese sarebbero state quasi sicuramente compensate tra le parti. E cioè, ognuno avrebbe pagato il suo avvocato senza doversi accollare gli onorari del legale della controparte. Con la riforma, invece, la disciplina è stata inasprita. Già prima della riforma, peraltro, di regola le spese seguivano la soccombenza. Ma nelle cause di lavoro il giudice di solito compensava le spese, perché per adottare questo rimedio salomonico la legge prevedeva che facesse semplicemente riferimento a giusti motivi.

Ora invece la compensazione è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni da indicare nella motivazione della sentenza.

E dunque, la possibilità di compensare le spese diventa meramente residuale oltre che improbabile a verificarsi. Proprio perché in questo caso il legislatore pone in capo al giudice il dovere di motivare tale decisione con argomentazioni ad hoc che resistano alle obiezioni (gravi ragioni) e che abbiano comunque una portata eccezionale. Insomma, chi perde paga. E paga di tasca propria, a prescindere che si tratti del lavoratore, del dirigente scolastico o del funzionario dell'ufficio scolastico.

© Riproduzione riservata

